

20_14_1_DPR_48_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

VISTO in particolare l'articolo 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette) della citata legge regionale 20/2005, il quale tra l'altro:

- al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

- al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del summenzionato fondo, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

- al comma 2 bis dispone che, fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme relative all'accreditamento, il fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 302 del 28 febbraio 2020 con la quale in via preliminare è stato approvato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";

PRESO ATTO che, come previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 3 del 13 marzo 2020 ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 20 marzo 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Requisiti per l'ottenimento del beneficio
- art. 4 Accesso al beneficio
- art. 5 Rilevazione e trasmissione dati
- art. 6 Intensità del beneficio
- art. 7 Riparto dei fondi
- art. 8 Ammissione al beneficio
- art. 9 Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse
- art. 10 Comunicazione e validazione del beneficio
- art. 11 Erogazione del beneficio
- art. 12 Variazioni successive alla presentazione della richiesta di beneficio
- art. 13 Recupero di benefici non spettanti
- art. 14 Disciplinare di impegni
- art. 15 Limiti all'incremento delle rette
- art. 16 Rendicontazione
- art. 17 Modifiche alla modulistica
- art. 18 Abrogazione
- art. 19 Disposizioni transitorie
- art. 20 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:
 - a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;
 - b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge regionale 20/2005, il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati:
 - a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
 - b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005;
 - c) spazi gioco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20/2005;
 - d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 20/2005;
 - e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.
3. I servizi elencati al comma 2 devono:
 - a) essere avviati con le modalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005;
 - b) essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005, essere iscritti nel registro previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
 - c) essere accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.
4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), denominate sezioni primavera o ponte.
5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dai Servizi sociali dei Comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

Art. 2
(definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall'articolo 7 del medesimo decreto;
 - b) gestori dei servizi: soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005 gestori di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge medesima;
 - c) SSC: Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
 - d) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo;
 - e) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;
 - f) retta mensile: costo complessivo mensile per la frequenza dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2;
 - g) beneficio: abbattimento della retta mensile;
 - h) frequenza: fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalità pattuite all'atto dell'iscrizione;
 - i) frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;

- j) frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera i), per almeno 30 ore al mese;
- k) frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco: frequenza per non più di 5 ore giornaliere, per almeno 30 ore al mese.

Art. 3

(Requisiti per l'ottenimento del beneficio)

1. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - a) residenza o attività lavorativa in regione da almeno dodici mesi continuativi di uno dei genitori;
 - b) valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 50.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013.
2. Il beneficio è altresì riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, alle madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, della Regione Friuli Venezia Giulia o da un Centro Antiviolenza o soggetto gestore di Case Rifugio operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza – ai sensi del protocollo d'Intesa tra D.i.Re e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – siglato in data 16 maggio 2013, ovvero individuato dalle competenti strutture regionali in base alle previsioni di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 4

(Accesso al beneficio)

1. Per accedere al beneficio il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, ai sensi dell'articolo 316 del Codice Civile, presenta al SSC territorialmente competente per il servizio richiesto domanda esclusivamente on-line, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, contenente la dichiarazione di aver iscritto il minore a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e le relative modalità di frequenza, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e di una attestazione ISEE in corso di validità per l'anno corrente del proprio nucleo familiare.
2. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il SSC al pagamento del beneficio a esso spettante a favore del gestore del servizio, al fine di abbattere la retta mensile.
3. Le domande relative all'anno educativo successivo possono essere presentate a partire dal 31 marzo e fino al 31 maggio di ogni anno.
4. La domanda può essere integrata solo ed esclusivamente a seguito di ottenimento di ISEE corrente di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013.
5. Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la richiesta per l'accesso al beneficio è presentata al SSC sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.
6. Per l'ammissione al beneficio è richiesta l'iscrizione a uno dei servizi educativi di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di iscrizione nei casi di cui al comma 5, anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1.
7. L'accesso al beneficio può essere richiesto anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione della domanda.
8. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

Art. 5

(Rilevazione e trasmissione dati)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

- a) nuclei familiari con un unico figlio minore;
- b) nuclei familiari con più figli minori;
- c) madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza;
- d) modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;
- e) durata della residenza o dell'attività lavorativa in regione del genitore richiedente uguale, inferiore o superiore a cinque anni continuativi.

2. I dati di cui al comma 1 sono riferiti esclusivamente alle richieste accoglibili in ragione della ricettività massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti.

3. I SSC comunicano tempestivamente alla Regione tutte le eventuali variazioni riscontrate rispetto ai dati comunicati.

Art. 6 (Intensità del beneficio)

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio come segue:

- a) per i nuclei familiari con un unico figlio minore, fino a un massimo di 250,00 euro per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), e gli importi mensili del beneficio fino a un massimo di 125,00 euro per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);
- b) per i nuclei familiari con più figli minori, fino a un massimo di 450,00 euro per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), e gli importi mensili del beneficio fino a un massimo di 225,00 euro per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

2. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti e frequentanti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 2, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli, nella misura prevista al comma 1, lettera b).

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il beneficio determinato ai sensi del comma 1 è ridotto del 50 per cento se il genitore richiedente, componente il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da meno di 5 anni continuativi.

4. In relazione alle specificità dei servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005, a seconda della loro assimilabilità con uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a d) e del tipo di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabiliti.

5. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi da 1 a 2 non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

Art. 7 (Riparto dei fondi)

1. Entro 60 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 6, comma 1, il fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli

otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito tra i SCC sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 5 comma 1, come segue:

- a) il 90% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6;
- b) il 10% a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) a e).

Art. 8

(Ammissione al beneficio)

1. Le richieste di ammissione al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo sono ammesse a beneficio automaticamente, nei limiti di frequenza indicati nelle richieste stesse.
2. Le richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno possono essere ammesse in ogni momento secondo data di presentazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi assegnati ai SCC territorialmente competenti e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.
3. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle richieste presentate, il beneficio può essere temporaneamente concesso in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) in caso di errori o ritardi dei SSC nell'esecuzione delle procedure di attribuzione del beneficio previste dal presente regolamento tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;
 - b) relativamente a richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'erogazione del beneficio in misura intera.
4. Nei casi previsti al comma 3, il SSC comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al SSC.
5. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse)

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai SSC per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) per accogliere richieste presentate entro il 31 maggio per iscrizioni all'anno educativo successivo, anche per l'accesso a un servizio diverso da quello originariamente richiesto, entro il limite di frequenza indicato nella richiesta;
 - b) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
 - c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b);
 - d) per accogliere le richieste di cui all'articolo 8, comma 2;
 - e) per adeguare il beneficio in caso di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto, a fronte di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario.
2. Per le finalità di cui alle lettere da b) a e) del comma 1, entro il giorno 25 di ogni mese i SSC verificano, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'accogliibilità delle richieste pervenute entro il termine del mese precedente e provvedono alla concessione, ovvero all'adeguamento, dei benefici spettanti con decorrenza dal mese successivo. Qualora più richieste rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste dalle lettere da b) a e) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi secondo ordine cronologico della data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, ai casi che presentano un valore dell'ISEE minore.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le richieste di cui all'articolo 4 comma 5 che si perfezionano dopo il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno educativo successivo, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 8, comma 2, e vengono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della

domanda.

Art. 10

(Comunicazione e validazione del beneficio)

1. Entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi, con riferimento ai beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1:
 - a) I loro nominativi;
 - b) Il tipo di frequenza;
 - c) Il mese di decorrenza e quello di cessazione del beneficio;
 - d) Il relativo importo mensile a ciascuno spettante.
2. La medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 9.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i gestori dei servizi segnalano ai SCC le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati comunicati dai SSC e quelli risultanti dalle iscrizioni effettuate presso i servizi educativi.
4. Nei casi in cui ai sensi del comma 3 emergano incongruenze, il SSC procede alla validazione come segue:
 - a) qualora l'iscrizione preveda la frequenza presso il servizio per un numero di mensilità inferiore a quello indicato nella richiesta di beneficio, il SSC provvede al relativo adeguamento; la durata del beneficio rimane limitata invece al numero di mensilità indicate nella richiesta nel caso in cui l'iscrizione al servizio sia stata effettuata per un periodo più lungo;
 - b) qualora l'iscrizione al servizio preveda una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura corrispondente, a prescindere da quanto indicato nella richiesta presentata; qualora la richiesta sia stata presentata in relazione a una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura stabilita per la tipologia di frequenza a tempo parziale anche se l'iscrizione prevede una frequenza rientrante nella tipologia a tempo pieno.

Art. 11

(Erogazione del beneficio)

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 10, applicano il beneficio spettante, a scomputo della retta mensile, a partire dal relativo mese di decorrenza indicato.
2. Entro il giorno 5 di ogni mese i gestori dei servizi comunicano al SSC, con apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei benefici applicati.
3. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, della tipologia di servizio e di frequenza secondo i termini di iscrizione, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito per la fruizione del servizio medesimo.
4. Il beneficio non spetta per le mensilità in cui il nucleo familiare percepisce i benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) per la frequenza presso il medesimo servizio, e in tali casi il gestore del servizio, previa comunicazione al SSC, non applica il beneficio per le mensilità corrispondenti.
5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, l'ammontare del beneficio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.
6. Entro 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, il SSC provvede alla liquidazione in favore di ciascun gestore dei servizi dell'ammontare dei benefici applicati.

Art. 12

(Variazioni successive alla presentazione della richiesta di beneficio)

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli di cui all'articolo 1 comma 2, purché tra la data di cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore a 30 giorni. Qualora il trasferimento intervenga dopo l'ammissione al beneficio, lo stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.
2. Nel caso in cui il trasferimento previsto al comma 1 coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a SSC diversi, la richiesta di beneficio viene trasmessa tempestivamente al SSC nel cui territorio opera il servizio educativo di destinazione ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero, se il trasferimento interviene dopo l'ammissione al beneficio, il SCC di origine comunica al SCC di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.
3. I casi di cessazione dell'iscrizione non previsti dal presente articolo comportano l'annullamento delle richieste presentate e non ancora soddisfatte e la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

Art. 13

(Recupero di benefici non spettanti)

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il SSC può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del servizio.

Art. 14

(Disciplinare di impegni)

1. Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un disciplinare di impegni con i contenuti minimi previsti dallo schema di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Il disciplinare di impegni di cui al comma 1 ha durata biennale ed è rinnovabile.
3. Il disciplinare non è richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.
4. Ciascun SSC comunica alla Regione e pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei gestori dei servizi con i quali ha sottoscritto il disciplinare di impegni di cui al comma 1, con specificazione dei servizi offerti.

Art. 15

(Limiti all'incremento delle rette)

1. Esclusivamente per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, e limitatamente a favore di utenti beneficiari delle misure di cui al presente regolamento, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.
2. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 luglio di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. I SSC di rispettiva competenza verificano il rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1. Gli importi di tali rette sono pubblicati sul sito internet di ciascun SSC di competenza.

Art. 16

(Rendicontazione)

1. I SSC provvedono alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 17
(Modifiche alla modulistica)

1. Eventuali modifiche all'allegato al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18
(Abrogazione)

1. Il regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0139 è abrogato.

Art. 19
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del regolamento abrogato dall'articolo 18 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2019/2020 e ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 4 comma 2, le domande relative all'anno educativo 2020/2021 possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 2020.
3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica covid-19, per le domande relative all'anno educativo 2020/2021, i seguenti termini sono prorogati:
- a) il termine del 31 maggio di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 lettera b) e all'articolo 9, comma 1 lettera a) è prorogato al 30 giugno;
- b) il termine del 30 giugno di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 9, comma 3 è prorogato al 31 luglio.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 14)

**DISCIPLINARE DI IMPEGNI FRA IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E IL GESTORE DEL
SERVIZIO PER GARANTIRE AGLI AVENTI DIRITTO L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso _____

tra

Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del _____, di seguito
denominato/a per brevità "SSC",

e

Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del _____, di seguito
denominato/a per brevità "Gestore del servizio"

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:

- a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
- b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
- c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;
- d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
- e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

- che con _____ del _____ è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", di seguito "Regolamento";

- che, in particolare, l'articolo 14 del predetto Regolamento prevede che per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine della applicazione operativa delle disposizioni del Regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un apposito disciplinare di impegni;

Le parti interessate, come sopra identificate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Obblighi del gestore del servizio)

1. Il gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare a:
 - a) fornire al SSC tutti i dati che si renderanno necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse erogate;
 - b) comunicare ai beneficiari, a seguito della comunicazione da parte del SSC prevista dall'articolo 10 del regolamento, l'ammontare della retta mensile posta a loro carico al netto del beneficio regionale;
 - c) applicare il beneficio regionale a scomputo della retta mensile sulla base di quanto comunicato dal SSC ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
 - d) comunicare al SSC, entro il giorno 5 di ogni mese, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio;
 - e) fornire a ciascun nucleo familiare beneficiario per l'anno educativo precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, un prospetto riassuntivo recante la frequenza totale per l'anno educativo, l'ammontare delle corrispondenti rette intere e quello della quota complessiva posta a carico della Regione;
 - f) comunicare entro il 31 luglio di ogni anno al SSC l'importo delle rette applicato per l'anno educativo successivo ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, anche ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del SSC ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Art. 2 (Obblighi del SSC)

1. Il SSC si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare:
 - a) a comunicare al gestore del servizio entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6 del Regolamento l'elenco dei beneficiari ammessi automaticamente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, e del relativo importo a ciascuno spettante;
 - b) a comunicare tempestivamente al gestore del servizio di volta in volta i casi di accoglimento di nuove richieste, i casi per i quali è possibile l'accettazione del beneficio in misura ridotta, e quelli di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del Regolamento;
 - c) a provvedere, entro 30 giorni successivi alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del Regolamento, al pagamento in favore del gestore del servizio dei benefici di pertinenza.

Art. 3 (Durata e rinnovo)

1. Il presente disciplinare è valido per due anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per un ulteriore biennio.